



Decreto n° 0109 / Pres.

Trieste, 29 maggio 2015

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 12.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 29/05/2015

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 28/05/2015

DANIELE BERTUZZI

in data 28/05/2015

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato), ed in particolare l'articolo 53 bis che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

Visto il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12", emanato con proprio decreto in data 17 giugno 2011, n. 0138/Pres.;

Visto il regolamento (UE) n. 1224 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione, ed in particolare:

- l'articolo 1, ai sensi del quale il periodo di validità del regolamento (CE) n. 800/2008 è prorogato al 30 giugno 2014;
- l'articolo 2, ai sensi del quale uno Stato membro può prorogare la validità del suddetto regolamento se alla misura, le cui informazioni sintetiche sono trasmesse alla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2006, non siano state apportate modifiche sostanziali;

Considerato che il Regolamento emanato con proprio decreto n. 0138/Pres./2011, già comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2006, non ha subito modifiche sostanziali e che pertanto la fine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 800/2006 è stata fissata al 31 dicembre 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015), ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 14, ai sensi del quale le domande presentate nel corso del 2014 a valere sul regolamento emanato con proprio decreto n. 138/2011 e successive modifiche e integrazioni e non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria entro la chiusura dell'esercizio medesimo, sono finanziate con le risorse assegnate dallo Stato per l'anno 2014 in materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- l'articolo 2, comma 15, ai sensi del quale il finanziamento di cui al comma 14 è concesso sulla base delle disposizioni regolamentari da attuarsi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014;
- l'articolo 2, comma 18, ai sensi del quale le domande di contributo presentate nell'annualità 2013 nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e non finanziate per insufficiente disponibilità di risorse, sono finanziate sulla base delle disposizioni regolamentari da adottarsi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare un nuovo regolamento in materia di concessione di contributo alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1 della legge regionale 12/2002;

Visto il testo del “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell’articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12”, predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto “Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 961 di data 22 maggio 2015;

Visto il decreto del Direttore della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 1646 di data 27 maggio 2015, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione dell’errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. n. 961 di data 22 maggio 2015;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell’articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12” nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -